

Genertel S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle imprese IVASS al n. 1.00012, Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i rischi di Responsabilità Civile e i rischi accessori che derivano dalla circolazione del veicolo assicurato (Motocicli).



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla **circolazione del Veicolo** descritto in *Polizza* quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. *Massimali* minimi per legge sono 6.450.000 euro nel caso di danni alle persone; 1.300.000 euro nel caso di danni alle cose. Il *Contraente* può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un *Premio* più alto.
- ✓ La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*. Il *Contraente* può personalizzare il Tipo di guida a scelta tra:
 - esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
 - inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
 - non solo esperti.
- ✓ Il contratto opera anche per l'**esercitazione alla guida**.

La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente per i danni causati involontariamente a terzi che derivano da un passeggero del *Veicolo* (cd. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

Con pagamento di un *Premio aggiuntivo*, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie accessorie:

- RC in Mobilità;
- Furto e Incendio;
- Tutela danni da veicoli non assicurati;
- Collisione animali selvatici;
- Minikasko Abbigliamento;
- Assistenza Legale;
- Assistenza Stradale Estesa;
- Assistenza Stradale Top;
- Assistenza in Mobilità;
- Infortuni del Conducente;
- Diaria per infortunio del conducente;
- Infortuni in Mobilità;
- Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti.

La concessione delle garanzie opzionali e l'aumento dei massimali sono sempre soggetti alla discrezione di *Genertel*.



Che cosa non è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ L'assicurazione non opera quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
- ✗ L'assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*.
In questi casi, *Genertel* può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
- ✗ Il conducente del *Veicolo* responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
- ✗ L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 1. il *Proprietario* del *Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione non opera per i sinistri:

- ! che avvengono con il conducente privo della patente di guida;
- ! che avvengono quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti;
- ! che avvengono quando il *Veicolo* non è in regola da più di due mesi con la revisione;
- ! subiti dai *Trasportati* se il trasporto non è effettuato in conformità;
- ! che avvengono in *Aree aeroportuali*, se il *Veicolo* non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra riportati *Genertel* può esercitare la rivalsa per le **somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**.

Le garanzie sono prestate entro i **Massimali** e con le **Franchigie** indicate in *Polizza*.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in:
 - Italia e Stati dell'Unione Europea;
 - Città del Vaticano;
 - Repubblica di San Marino;
 - Principato di Monaco;
 - Liechtenstein;
 - stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.

All'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

✓ Per le garanzie Collisione animali selvatici e Tutela danni da veicoli non assicurati, la copertura opera solo in Italia.

✓ Per la sola garanzia Assistenza in Mobilità la copertura opera in:

- Italia;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- fornire a *Genertel* dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare;
- verificare i dati e le informazioni riportati in *Polizza*, inclusi *Massimali*, *Somme assicurate*, *Scoperti* e *Franchigie* e deve richiedere eventuali rettifiche entro 14 giorni dalla *Decorrenza*;
- comunicare a *Genertel* ogni cambiamento che comporta un *Aggravamento del rischio* assicurato;
- in caso di sinistro, (i) comunicare a *Genertel* se esistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di rischio; (ii) darne comunicazione a *Genertel* entro 3 giorni da quando il sinistro si verifica o ne ha avuto conoscenza.

Ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento* o *Indennizzo* o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il *Premio* è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da *Genertel*, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del *Contraente*;
 - numero di targa o di preventivo.
- *Carta di pagamento*, comunicando i dati a *Genertel*;
- PayPal.

Genertel può proporre il pagamento del *Premio* imponibile annuo frazionato in rate. Se il *Contraente* sceglie di frazionare il *Premio*, è prevista una maggiorazione del *Premio* imponibile: del 3,5% in caso rate semestrali, del 4,5% in caso di rate trimestrali. Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. Il pagamento rateale può essere effettuato con carta di credito o carta di debito. Non è prevista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata. Il prelievo automatico delle rate successive deve essere preautorizzato al momento della stipula, e l'addebito viene effettuato il giorno della scadenza della stessa. Se l'addebito non va a buon fine e il *Contraente* non paga la rata, viene effettuato un nuovo tentativo di prelievo 5 giorni dopo la scadenza di rata. Se anche questo ulteriore addebito non va a buon fine e il *Contraente* non paga la rata, viene effettuato un nuovo tentativo di prelievo 13 giorni dopo la scadenza di rata. Tali tentativi di addebito si intendono preautorizzati dal *Contraente* che sceglie la modalità di pagamento rateale.

In caso di ripensamento, *Genertel* rimborsa al *Contraente* il *Premio* non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del *Rischio*, se il *Contraente* non vuole sospendere o trasferire il contratto su un altro veicolo, *Genertel* rimborsa, per la sola R.C.A. la parte di *Premio* pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Questo rimborso è previsto anche se il *Contraente* sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del *Premio* è stato effettuato, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* come data di *Decorrenza*, o dalle 24 del giorno del pagamento se questo avviene successivamente, e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata in *Polizza*. *Genertel* mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comporto"). Se è previsto il pagamento rateale, il *Contraente* è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il *Contraente* a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa, come previsto dal Codice Civile, e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire il contratto. Alla Scadenza annuale, se non viene pagato il nuovo *Premio*, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il *Contraente* può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.

Il *Contraente* ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di *Furto*, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del *Veicolo*. È sufficiente inviare a *Genertel* i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta.

Come fare la richiesta di ripensamento o risoluzione anticipata: Il *Contraente* deve inviare la richiesta tramite:

- raccomandata a *Genertel* S.p.A. -Via Machiavelli, 4 -34132 Trieste;
- PEC a genertel@pec.genertel.it;
- Area Riservata di *Genertel*.

In caso di recesso e di risoluzione del contratto, il *Contraente* si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (*Certificato di assicurazione* e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde*) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.